m^t pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003878.20-02-2020

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Ufficio I - Affari generali, personale e servizi della Direzione generale
Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo studio

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Sicilia
Agli Ambiti Territoriali della Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: **D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 " Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" - chiarimenti e indicazioni.**

L'esperienza maturata dalla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto indicato e la varia casistica sin qui posta all'attenzione dell'Ufficio, connotata dal reiterato annullamento di provvedimenti disciplinari per vizi di forma e/o procedimentali, inducono a ritenere necessarie le precisazioni ed indicazioni che seguono in merito alle procedure da seguire ed agli organi competenti a comminare sanzioni disciplinari agli studenti.

In via preliminare, occorre ribadire che, in base al DPR n. 249/1998, la competenza per le sanzioni disciplinari agli studenti è così suddivisa.

Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe).

Le sanzioni di maggiore gravità, comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica, sono riservate alla competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto. Al riguardo, l'art. 4, comma 6, DPR n. 249/1998, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, specifica che:

a) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe.
b) Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

Con particolare riferimento al Consiglio di Classe, la nota ministeriale esplicativa prot. n. 3602 del 31/07/2008, relativa a quanto disposto dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, chiarisce che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella **composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti**, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

È appena il caso di ricordare che il Consiglio di Classe andrà presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato.

Ciò che preme evidenziare a questo Ufficio è l'attenzione che bisogna riporre nell'accertamento della regolare composizione del Consiglio di Classe allorquando tale organo si riunisca al fine di deliberare in ordine all'irrogazione di sanzioni disciplinari agli studenti. Quando esercita il potere disciplinare, il Consiglio di classe deve necessariamente comporsi di tutte le rappresentanze della comunità scolastica, compresi i rappresentanti dei genitori e degli studenti.

In difetto della indispensabile partecipazione delle componenti rappresentative summenzionate, l'Organo di Garanzia Regionale, chiamato com'è noto a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità del provvedimento e sul rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto, non potrà fare altro che esprimere parere negativo in presenza di provvedimenti affetti dal vizio di incompetenza relativa a causa della irregolare composizione del Consiglio di classe.

Onde evitare, per il futuro, che le sanzioni disciplinari inflitte agli studenti vengano annullate esclusivamente a causa della irregolare composizione dell'organo collegiale deputato ad irrogare le sanzioni disciplinari, si ribadisce alle SS.LL. di premurarsi ad accertare la necessaria presenza di tutti componenti legittimi e necessari del Consiglio di classe in sede allargata in occasione dell'adozione dei provvedimenti suddetti.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare i principi da rispettare nel corso del procedimento disciplinare in caso di sanzioni gravi, dall'allontanamento in su: la comunicazione di avvio del procedimento mediante la contestazione scritta dell'addebito (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990), l'audizione dello studente e/o dei genitori dello studente e la motivazione della sanzione. Occorre pertanto prestare particolare attenzione – pena l'illegittimità dei provvedimenti adottati – alla correttezza dello svolgimento del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico

riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito, alla forma e modalità di attuazione del contraddittorio ed al termine di conclusione.

Con ciò si auspica di aver fornito utili suggerimenti ed indicazioni in materia.

IL DIRIGENTE dell'UFFICIO I
Marco Anello

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993